

CONVENZIONE UIL - UNIPOL | UNISALUTE

UNITI PER TANTI VANTAGGI DEDICATI A TE.

Sconti e opportunità, sempre un passo avanti.



PROTEZIONE

UIL SCUOLA e Laborfin, con la collaborazione di **Unipol ed UniSalute**, hanno riservato per gli iscritti a **UIL SCUOLA** alcune garanzie assicurative **gratuite**.

In quale ambito	Infoturno professionale ed extra professionale
Per quali spese	Sarà corrisposta una indennità di € 70,00 (Euro settanta/00) per ogni giorno di ricovero a seguito d'infoturno e per la durata massima di giorni 55 per ogni ricovero
Garanzia Aggiuntiva	Ustioni che comportano ricovero: all'assicurato che a seguito di ustione viene ricoverato verrà corrisposta la diaria da ricovero prevista dalla presente polizza
Garanzia Aggiuntiva	Indennità forfettaria di immobilizzazione con mezzi inamovibili la diaria per ingessatura viene corrisposta, per il periodo di guarigione prescritto dall'Istituto di Cura anche qualora all'iscritto sia stata accertata radiologicamente una frattura al bacino, al femore, al coccige, alle costole, alle vertebre, fratture nasali e maxillofacciali € 25,00 (Euro venticinque/00) per giorno e per massimo 17 giorni
Garanzia Aggiuntiva	Indennità forfettaria di immobilizzazione con mezzi amovibili € 80 (Euro ottanta/00)
Dove	In tutto il mondo
Franchigia	3 giorni per la garanzia diaria da ricovero 3 giorni per la garanzia diaria da gesso

Numero di polizza: 77/58380225

In caso di infoturno consulta il sito www.laborfin.it/coperture-iscritti-uil/ per la descrizione dei contenuti di polizza e per le modalità di denuncia dei sinistri

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito internet www.unipol.it

Unipol

Laborfin

UniSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE



2. RESPONSABILITÀ CIVILE (numero 1331/65/37528777)

GARANZIA DANNI

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi ed il personale scolastico, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro funzioni, mansioni e/o incarichi relativi all'attività prestato per conto di Istituti Scolastici.

Massimali

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un **massimale di € 5.000.000,00**.

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa la pubblica amministrazione, e derivanti da fatti colposi o neglienti dovuti ad errata, tardiva, incompleta o illegittima applicazione e/o interpretazione di norme di legge, regolamenti e/o disposizioni di Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, commessi nell'espletamento delle sue funzioni, mansioni e/o incarichi relativi all'attività prestata per conto di Istituti Scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

Massimali

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un **massimale di € 300.000,00** per sinistro con un **massimale di € 1.000.000,00** per anno.

Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere inoltrata ai Servizi Liquidativi della Compagnia, tramite il numero verde 800-117973 allegando:

- copia tessera UIL Scuola
- copia di un documento di riconoscimento dell'iscritto
- copia della richiesta di risarcimento dei danni pervenuta dal danneggiato o dalla Pubblica Amministrazione
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati.

VALIDITA' TERRITORIALE

A parziale deroga dell'Art. 14 Validità territoriale, la garanzia RCT si intende estesa in tutto il mondo. Limitatamente ai danni che avvengono nei paesi extra europei la garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 5.000,00, fermi comunque scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti per specifiche garanzie. Relativamente agli USA, Canada e Messico, la garanzia RCT è limitata ai danni materiali alle cose, alla morte e alle lesioni personali, restano pertanto esclusi i risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio. Per i sinistri occorsi nei territori dei paesi extraeuropei, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione della vertenza di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati.

PRESCRIZIONE

Per evitare la prescrizione dei sinistri, e quindi il loro mancato pagamento, è estremamente importante denunciare alla Compagnia Assicuratrice l'evento garantito nel momento in cui l'iscritto viene a conoscenza del fatto. La prescrizione, secondo le norme che regolano i contratti assicurativi, interviene dopo due anni dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza del fatto.



TUTELA LEGALE
(numero 1331/71/58380133)

ASSICURATI

Tutti gli iscritti alla Contraente nella veste di Dirigenti Scolastici (Presidi – Direttori Didattici e Figure Equiparate) nell'esercizio delle funzioni relative all'attività prestata per conto degli Istituti Scolastici corrispondenti (La copertura è prestata a condizione che l'assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio dell'attività dichiarata). Per i dipendenti pubblici le prestazioni assicurative garantite dalla presente polizza sono erogate esclusivamente se ad esse non siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge o di contratto. La polizza pertanto non opera se si realizzano le condizioni che consentono all'Assicurato di essere tenuto indenne dal pagamento di oneri, in forza di previsioni di legge o per effetto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro.

IN QUALE AMBITO

Le garanzie sono operanti per i casi che si verificano nell'ambito del Lavoro Dipendente dell'Iscritto, **con esclusione di ogni evento connesso alla Vita Privata extraprofessionale, alla circolazione stradale, alla proprietà o conduzione di immobili.**

PER QUALI EVENTI

Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi.

Resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di quest'ultimi. La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di responsabilità civile (ex Art. 1917 Cod. Civ.) relativa all'esercizio della professione indicata nella presente polizza.

In tale caso la prestazione subentra:

- a) ad integrazione di quanto non previsto dalla polizza di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza;
- b) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile.

Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento della professione indicata in polizza.

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dalle persone garantite in polizza nello svolgimento della professione, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 comma 1 C.P.P.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione

Controversie relative ad azioni esperite dalla Corte dei Conti per:

- danni diretti cagionati alla Pubblica Amministrazione (danni materiali e perdite patrimoniali);
- azioni di rivalsa per quanto la Pubblica Amministrazione ha pagato al danneggiato in conseguenza di un fatto commesso e/o imputabile all'assicurato.

Controversie in materia di lavoro

(compreso il ricorso al TAR per i dipendenti pubblici).

Estensione alle violazioni/inadempimenti di cui ai **D. Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009 "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.**

La garanzia viene prestata per:

- a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589- 590 Codice Penale).

La garanzia opera esclusivamente qualora l'assicurato ricopra contemporaneamente sia la qualifica di Dirigente Scolastico sia la qualifica di responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Estensione alle violazioni/inosservanze di cui al D. Lgs. 196/03 "Tutela della Privacy" e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia viene prestata per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03, commessi dall'assicurato nello svolgimento dell'attività, nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex Art. 530 comma 1 C.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.

La garanzia opera esclusivamente qualora l'assicurato ricopra contemporaneamente sia la qualifica di Dirigente Scolastico sia la qualifica di titolare al trattamento dei dati e/o responsabile e incaricato del trattamento.

Le gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Unipol ad ARAG Assicurazioni S.p.A.
Le **denunce dei sinistri** di Tutela Legale devono essere trasmesse a:

ARAG Assicurazioni S.p.A.
Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona
Tel.0458290411 o via fax al n.0458290557
via e-mail all'indirizzo denunce@arag.it allegando:

- copia tessera UIL Scuola;
- copia di un documento di riconoscimento dell'iscritto;
- copia di eventuali atti giudiziari ricevuti in notifica;
- copia di eventuali richieste di controparte.

VALIDITA' TERRITORIALE

A parziale deroga dell'Art. 3.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono:

- in Europa per le garanzie danni subiti, danni causati e per la difesa penale;
- nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per gli altri casi.

PRESCRIZIONE

Per evitare la prescrizione dei sinistri, e quindi il loro mancato pagamento, è estremamente importante denunciare alla Compagnia Assicuratrice l'evento garantito nel momento in cui l'iscritto viene a conoscenza del fatto. La prescrizione, secondo le norme che regolano i contratti assicurativi, interviene dopo due anni dal momento in cui l'assicurato viene a conoscenza del fatto.

Le assicurazioni di cui alle presenti polizze di riferimento sono prestate da Unipol Assicurazioni S.p.A Sede Legale: Via Stalingrado, 45 40128 Bologna - Tel +39 051 5076111 - Fax: +39 051 5076666 Mail Pec: unipol@pec.unipol.it

Capitale sociale i.v. € 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 160304 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 | unipol.com - unipol.it

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese (MI), fax +39 02 51815353, indirizzo di posta elettronica: reclami@unipol.it

Scansione il QR Code per verificare
eventuali aggiornamenti della polizza



Per qualsiasi ulteriore informazione:

Laborfin Agenzia Unipol Assicurazioni

Tel. 06 86324764 - Fax 06 86329456.

Segreteria Nazionale Uil Scuola

Tel. 06 7846941- Fax 06 7842858.

CONVENZIONE UIL - UNIPOL | UNISALUTE

STARE INSIEME FA CRESCERE I VANTAGGI.



SCONTI E AGEVOLAZIONI SEMPRE UN PASSO AVANTI.



VEICOLI E
MOBILITÀ*

-COSTI
+SERVIZI

-6% RC AUTO
-30% INCENDIO E FURTO



CASA E
FAMIGLIA

FINO AL
-25%



PERSONA

FINO AL
-20%

Unica
Unipol



+VANTAGGI
INVESTIMENTO
E RISPARMIO

Laborfin

ROMA • Via Castelfidardo, 43/45

Tel 06 863 247 64 • 06 863 294 56 • E-mail: 01331@agenzia.unipol.it • www.laborfin.it

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo pubblicato sul sito internet www.unipol.it

Unipol

FEDERAZIONE
UIL SCUOLA RUA

UniSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE